



REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA

L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

308/109
numero

12 APR. 2013
data

Oggetto: Approvazione e adozione del nuovo regolamento dell'attività rogante.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:
 - Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € _____
 - Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore del Bilancio _____

Data 28/3/2013

U.O.C. PROPONENTE

Atti e Procedimenti Giuridico Amm. vi, Contratti e Convenzioni

Il Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Maria Rita Corsetti

Data 28.3.2013 Firma [Signature]

Il Direttore Dott.ssa Maria Rita Corsetti

Data 28-3-2013 Firma [Signature]

Proposta n° 335 del 28-03-13

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FAVORABILE

Data 10/04/2013

IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott. Gerardo Bruno Antonio Corea

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Favorevole

Data 9/4/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dr. Massimiliano Gerli)

La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine, di cui n° 3 pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- PREMESSO** che con deliberazione n.368/DG del 19 marzo 2008 è stato approvato e adottato il regolamento dell'attività rogante;
che il D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221, all'art. 6, comma 3, prevede la sostituzione del comma 13 dell'art.11 del D.L.gs 12 aprile 2006, n.163, con il seguente:
"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata";
che il citato articolo 6, comma 4, stabilisce la decorrenza di dette disposizioni dal 1° gennaio 2013;
che il richiamato D.Lgs n.163/2006 è stato ripetutamente aggiornato con le modifiche apportate da una congerie di provvedimenti normativi;
- CONSIDERATO** che alla luce di quanto sopra l'attuale regolamento dell'attività rogante è da ritenersi superato;
- RITENUTO** di proporre, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, l'abrogazione del suddetto regolamento nonché l'approvazione e adozione del nuovo regolamento in conformità al vigente dettato legislativo, il quale, costituito da n.8 articoli e n.3 pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO** in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di abrogare il regolamento dell'attività rogante approvato ed adottato con deliberazione n.368/DG del 19 marzo 2008, dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;
di approvare e adottare, con pari decorrenza, il nuovo regolamento dell'attività rogante in conformità al vigente dettato legislativo, il quale, costituito da n.8 articoli e n.3 pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Il Direttore della U.o.c.
Dr. ssa Maria Rita Corsetti


IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0538 del 19 novembre 2010;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.


IL DIRETTORE GENERALE
Gian Luigi Bracciale





NUOVO REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ROGANTE

ART.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'attività rogante dell'Azienda, in conformità alle leggi statali, regionali ed alle disposizioni dell'Unione Europea.
2. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti l'Azienda si ispira ai principi di trasparenza, imparzialità ed etica oltre che ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART.2

Forme contrattuali

1. I contratti sono stipulati dall'Azienda a pena di nullità, nel modo seguente:
 - con atto pubblico notarile informatico;
 - in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Azienda in modalità elettronica;
 - mediante scrittura privata in modalità elettronica o, giusta Determinazione AVCP n. 1 del 13 febbraio 2013, in forma cartacea.

ART.3

Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono stipulati di norma con la forma pubblica amministrativa:
 - i contratti che conseguono alle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture;
 - i contratti con le strutture sanitarie accreditate pubbliche e private;
 - altri contratti per i quali si rende opportuno conferire pubblicità ed autenticità della forma.
2. I contratti stipulati con la forma pubblica amministrativa devono recare idonea indicazione sulla regolarità contributiva dell'operatore economico attestata dal documento unico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266, come richiamato dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.
3. L'Amministrazione dovrà avvalersi delle prestazioni di un notaio di fiducia per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati.
4. La stipula con atto pubblico notarile è necessaria allorché una delle parti ne faccia apposita richiesta ed è indicata nella delibera di aggiudicazione.
5. Si procede inoltre alla stipula con atto pubblico notarile nel caso di aggiudicazioni superiori agli importi, oltre IVA, delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria a seguito di appalti pubblici di forniture e di servizi nonché esecuzione di lavori pubblici.
6. Per importi non superiori ad € 50.000,00, oltre IVA, la U.o.c. che ha istruito la gara predispone la lettera contratto in modalità elettronica o in forma cartacea, con firma digitale del Direttore della U.o.c. stessa, trasmessa in via informatica alla ditta aggiudicataria o in modo tradizionale.

forma

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

L'anzidetto limite di € 50.000,00, da considerare per i lavori assunti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., è estensibile alle fattispecie relative a forniture e servizi nel quadro della discrezionalità della P.A., motivata comunque dallo snellimento delle procedure amministrative e dalle economie di gestione.

ART.4 Registrazione

1. I contratti di importo superiore alle soglie comunitarie, se stipulati in forma pubblica amministrativa, sono soggetti all'obbligo di registrazione fiscale in misura fissa.
2. I contratti di importo superiore ad € 50.000,00, oltre IVA, ed inferiore alle suddette soglie comunitarie sono sempre registrati, con oneri a carico della ditta aggiudicataria.
3. Il termine entro il quale deve essere effettuata la registrazione è di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, per la registrazione informatica ai sensi del D.P.R. 18.08.2000, n. 308.
4. Le spese di registrazione e tutte le altre inerenti ai contratti, ad esclusione dell'IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. sono a carico dei contraenti con l'Azienda, come anche l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, come disposto dal D.M. 22 febbraio 2007.
5. Il contratto in caso di aggiudicazione derivante da gara non può essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'Amministrazione di attendere il decorso del termine.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo, ove fosse richiesto, dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
7. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi d'urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore in caso di aggiudicazione derivante da gara ne chiedano l'esecuzione anticipata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo n.163/2006.

ART.5 Iscrizione e repertorio

1. Gli atti soggetti a registrazione in misura fissa devono essere iscritti in apposito repertorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il repertorio dei contratti è unico.
3. Il repertorio deve essere presentato all'Agenzia delle entrate ogni quattro mesi per il controllo previsto dal citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART.6 Funzioni dell'Ufficiale Rogante

1. L'incarico di Ufficiale Rogante è conferito dal Direttore Generale dell'Azienda con atto deliberativo.

ly
di

2. L'Ufficiale Rogante, in particolare, è tenuto all'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, per i contratti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e tiene il repertorio di cui all'articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'Ufficiale Rogante svolge le medesime funzioni che nella stipulazione in forma pubblica sono riservate al notaio, in particolare:
 - verifica la legittimità dei contraenti a stipulare con firma digitale;
 - ha l'obbligo di accertarsi della capacità dello stipulante ad impegnare validamente la ditta o società e, per quanto concerne l'Azienda, l'intervenuta attestazione del Dirigente responsabile delle procedure contabili sulla regolarità e disponibilità degli importi derivanti dal contratto;
 - controlla l'idoneità della documentazione presentata;
 - dà luogo alle procedure di acquisizione del DURC, dell'iscrizione alla C.C.I.A. e di accertamento del rispetto delle norme antimafia;
 - redige e/o fa redigere il contratto da persone di sua fiducia;
 - raccoglie il consenso delle parti prima della stipula del contratto;
 - accerta la sottoscrizione digitale delle parti ed appone per ultimo la firma digitale sul contratto;
 - cura l'osservanza delle leggi in materia fiscale ed in particolare il versamento dell'imposta di registro e di bollo con oneri a carico della parte privata contraente;
 - custodisce i contratti per ordine cronologico in via informatica e ne tiene il repertorio in conformità all'articolo 5 del presente regolamento.
4. All'Ufficiale Rogante non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1996, n.45.

ART.7

Anagrafe tributaria

1. I Direttori delle UU.oo.cc che curano le procedure di gara per la scelta del contraente per forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori pubblici provvedono alla compilazione delle schede di rilevazione dati, secondo le rispettive competenze, avuto riguardo al decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18 marzo 1999 che prevede l'invio all'Anagrafe Tributaria, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 aprile di ciascun anno, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
2. L'inoltro dei dati all'Anagrafe Tributaria è curato dai Direttori di cui al comma 1 del presente articolo secondo le rispettive competenze.

ART. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione n. 309 /DG del 12.06.2013 approvativa del regolamento stesso.
 2. Dalla stessa data del 12.06.2013 è abrogato il regolamento dell'attività rogante approvato con deliberazione n.368/DG del 19 marzo 2008.
- 
- 



REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
L.R. Lazio 16/06/94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30/06/94, n. 5163



DELIBERAZIONE

N. 309/DG DEL 12 APR. 2013

Si attesta che la deliberazione:
è stata Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data: 12 APR. 2013

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: 12 APR. 2013

- data di esecutività: 12 APR. 2013

Deliberazione originale
Composta di n. 07 fogli
Esec. il. 12 APR. 2013
Il Direttore della
U.O.C. Atti e Procedi Giuridico Amm.vi
Contratti e Convenzioni
(D.ssa Maria Rita Corsetti)